

ulteriormente prorogate, con le modifiche di cui all'articolo stesso, fino al 30 giugno 1941-XIX, ferme restando le disposizioni del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1235, concernenti la concessione di miglioramenti economici a favore dei militari indigeni in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

**Art. 3.**

A decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII e fino al 30 giugno 1941-XIX, i premi di ingaggio e di arruolamento, previsti rispettivamente dall'art. 65, lettera b), dell'ordinamento militare per il Regio Corpo truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, e dall'art. 80, lettera b), dell'ordinamento militare per il Regio Corpo truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, sono elevati a L. 100 nette dalle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e la concessione dei premi stessi è estesa a tutti gli arruolati per qualsiasi reparto, corpo e servizio.

**Art. 4.**

A decorrere dal 1° luglio 1937-XV, per i militari nazionali o nativi dell'Africa Orientale Italiana impiegati in operazioni di polizia coloniale e per le loro famiglie rimangono in vigore le disposizioni degli articoli da 67 a 75 del decreto Ministeriale 12 novembre 1935-XIV, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 716.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1941-XIX  
Atti del Governo, registro 430, foglio 81. — MANCINI

**N. 1996.**

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX.

Approvazione della convenzione relativa alla regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1941, n. 49)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1968, che regifica il Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro e che dispone l'approvazione della convenzione;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, sull'ordinamento dell'istruzione musicale del Regno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' approvata l'annessa convenzione, stipulata in data 15 novembre 1940-XIX tra lo Stato rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, il comune di Pesaro, l'Amministrazione provinciale di Pesaro, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, l'Ente provinciale del turismo di Pesaro, la Cassa di risparmio di Pesaro e la Banca popolare di Pesaro per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di detta città con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato del predetto Liceo; lo stato del personale e l'ordinamento dell'Istituto, enunciate nella convenzione, formano parte integrale del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1941-XIX  
Atti del Governo, registro 430, foglio 87. — MANCINI

Convenzione per la regificazione del Liceo musicale pareggiato « Gioacchino Rossini » di Pesaro e la sua trasformazione in Regio Conservatorio.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Nella residenza della Regia prefettura di Pesaro, palazzo del Governo, in questo giorno 15 (quindici) del mese di novembre dell'anno 1940 (millenovecentoquaranta) XIX E. F.

Avanti a me cav. dott. Cesare Augusto Pantanelli fu Antonio Maria, consigliere della Regia prefettura di Pesaro, delegate alla stipulazione degli atti in forma pubblico-amministrativa, sono comparsi i signori:

1) l'Eccellenza comm. rag. Giovanni Mosconi fu Giacomo, nato a Piacenza, prefetto del Regno, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro, in rappresentanza dell'Ente;

2) il comm. dott. Giuseppe Petrocchi fu Giov. Batt., nato a Tivoli (Roma), ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega 14 novembre 1940-XIX, n. 8800/V;

3) il comm. dott. Stefano Mastrogiacomo fu Salvatore, vice prefetto, commissario prefettizio del comune di Pesaro, in rappresentanza del comune di Pesaro;

4) il cav. dott. ing. Santorelli Renato fu Salvatore, nato a Pesaro, preside dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale;

5) il cav. dott. Rossi Alfonso fu Giacomo, nato a S. Angelo in Lizzola, vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, in rappresentanza dell'Ente;

6) il cav. uff. dott. Querci Gino fu Alessandro, nato a Perugia, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Pesaro, in rappresentanza di tale Ente;

7) il cav. uff. Mariotti Augusto fu Giuseppe, nato a Pesaro, presidente della Banca popolare pesarese, in rappresentanza di detta Banca;

8) il comm. avv. Agostino Michelini Tocci fu Domenico, commissario straordinario del Liceo musicale Rossini di Pesaro, in rappresentanza del Liceo musicale Rossini di Pesaro.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale e gli altri Enti sopra rappresentati.

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII il Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro passa alla diretta dipendenza dello Stato ed assume la denominazione di Regio Conservatorio di musica « Gioacchino Rossini ».

Esso sarà governato con la forma ed i modi prescritti per i Regi Conservatori di musica, dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

L'Ente morale eretto con il R. decreto 21 giugno 1869, n. 5164 (serie 2) assume la denominazione di « Fondazione Gioacchino Rossini » coi fini ed obblighi risultanti dalla presente convenzione ed è amministrato sotto la vigilanza del comune di Pesaro e sotto la tutela del Prefetto della provincia di Pesaro, salvo quanto è stabilito dall'art. 7, comma 2.

Le modalità di amministrazione saranno fissate in apposito nuovo statuto che sarà deliberato entro sei mesi dalla data di approvazione della presente convenzione, a mezzo di decreto del Ministero dell'educazione nazionale emanato di concerto col Ministero delle finanze.

Nel frattempo l'Amministrazione continuerà a funzionare secondo le norme dello statuto vigente.

Art. 2.

Le disponibilità delle rendite della Fondazione, che si realizzeranno a mano a mano per estinzione di debiti e pensioni vitalizie, previa detrazione delle somme occorrenti per le spese di cui agli articoli 7, 8, 9 e 18 della presente convenzione, saranno destinate a ricostituire il patrimonio originario del lascito, alla concessione di borse di studio, di premi agli allievi più meritevoli, ad esecuzioni che ne avvantaggino la cultura, e ad ogni altra iniziativa atta ad integrare l'opera didattica del Regio Conservatorio e ad esaltare la figura e la memoria del Grande Maestro pesarese.

Art. 3.

Tutte le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio graveranno sul bilancio dello Stato. Il ruolo organico del personale insegnante è determinato per numero, classe e grado dall'unita tabella contrassegnata con lettera B, n. 1, e n. 1-bis, compilata conformemente ai dettami dei Regi decreti 11 dicembre 1930-IX, n. 1945, e 28 aprile 1927, n. 801.

Art. 4.

Alle spese di cui all'art. 3 contribuiranno ogni anno:

- 1) il comune di Pesaro con L. 25.000 (lire venticinquemila);
- 2) l'Amministrazione provinciale di Pesaro con lire 100.000 (lire centomila);
- 3) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro con L. 10.000 (lire diecimila);
- 4) l'Ente provinciale del turismo di Pesaro con L. 3.000 (lire tremila);
- 5) la Cassa di risparmio di Pesaro con L. 15.000 (lire quindicimila);
- 6) la Banca popolare pesarese con L. 10.000 (lire diecimila).

Totale L. 163.000 (lire centosessantatremila) annue.

I contributi del Comune, della Provincia, del Consiglio provinciale delle corporazioni e dell'Ente provinciale del turismo di Pesaro sono considerati, a tutti gli effetti, spese

fisse e di carattere obbligatorio, da essere corrisposte in continuazione per tutta la durata della presente convenzione.

Essi dovranno essere versati nella locale Regia tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di inadempienza degli Enti nei versamenti dei contributi, di cui al precedente comma, il prefetto, nei limiti delle sue competenze e ingerenze promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dell'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interessi di mora.

I contributi di altri Enti e privati, eventualmente concorrenti con una somma una volta tanto, formeranno un capitale col quale saranno acquistati titoli di Stato da essere depositati e vincolati presso l'Amministrazione della « Fondazione Rossini » di cui all'art. 1, la quale è obbligata ad erogare annualmente il relativo frutto secondo la volontà del donatore o del testatore.

Art. 5.

In mancanza del pagamento del contributo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro e della Banca popolare pesarese, in difetto di utili annuali, la Fondazione costituita come all'art. 1 dovrà provvedere a reintegrare l'Erario con le proprie entrate per le somme corrispondenti al mancato contributo.

Art. 6.

Dell'amministrazione della « Fondazione G. Rossini » faranno parte di diritto il presidente oppure il direttore del Regio Conservatorio di musica « G. Rossini » e un rappresentante del Ministero delle finanze.

Art. 7.

La « Fondazione Rossini » mette gratuitamente a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale per il Conservatorio di musica « G. Rossini » l'attuale sede, nonchè tutto il materiale mobiliare in dotazione del soppresso Liceo, acquistato o da acquistare, e cioè: strumenti, libri, mobili e suppellettili.

La sede e i materiali predetti, pur essendo proprietà della Fondazione, non potranno essere alienati senza il nulla osta ministeriale e dovranno figurare in apposito inventario sotto la responsabilità del podestà e dei rappresentanti del Regio Conservatorio e del Ministero delle finanze;

Art. 8.

Sono a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, nonché quelle relative all'acqua potabile ed alla assicurazione contro gli incendi.

Art. 9.

La Fondazione provvederà a riscuotere i crediti ed a pagare i debiti attualmente esistenti, assumerà il carico di tutte le pensioni e le indennità per una volta tanto liquidate e deliberate prima ed in conseguenza del decreto di regificazione.

Art. 10.

Il Ministero dell'educazione nazionale cesserà di pagare l'assegno annuale precedentemente versato al Liceo musicale « G. Rossini ».

Art. 11.

Lo Stato assume, secondo le vigenti norme, il personale di ruolo dell'attuale Liceo musicale « Gioacchino Rossini » che si trovi nelle seguenti condizioni:

per gli insegnanti:

a) che non abbiano compiuti i sessantacinque anni di età a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

b) che coprano una cattedra esistente nella unità tabella organica B;

c) che siano iscritti al P. N. F.;

d) che siano provveduti di regolare titolo di abilitazione, se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dell'istrumento in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934, n. 977;

e) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione di ispezione;

per il personale amministrativo e di custodia:

a) che abbiano tutti i requisiti voluti dalle disposizioni vigenti, anche se contenuti in atti amministrativi;

b) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, la stabilità nei ruoli dell'attuale Liceo musicale Rossini.

Art. 12.

Al personale insegnante, amministrativo e di servizio, assunto alle dipendenze dello Stato, viene attribuito il grado e lo stipendio iniziale della carriera prevista dalle norme in vigore per il personale di ruolo delle analoghe cattedre o posti nei Regi Conservatori di musica.

Al maestro Riccardo Zandonai sarà conferito « ad personam » il grado 5°.

L'attuale segretario del Liceo musicale « G. Rossini » rag. Goffredo Valentini viene inquadrato in via transitoria nel gruppo B, grado 11°.

Art. 13.

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 11 e 12 della presente convenzione, il personale insegnante e di custodia consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui è fornito alla data del passaggio del Liceo musicale « G. Rossini » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza come assegno « ad personam », non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, della indennità di caro-viveri ed ogni altro emolumento che a titolo fisso, continuativo e pensionabile detto personale goda alla data del passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 14.

Il personale di custodia assunto in servizio dallo Stato non ha diritto di rimanere nello stesso Istituto o nella stessa sede; può però esservi conservato.

## Art. 15.

Il personale avventizio, straordinario o comunque non di ruolo, che dalla data di entrata in vigore della presente convenzione presti servizio da almeno un triennio presso la segreteria del Liceo musicale con attribuzioni di concetto o di ordine, verrà sistemato nei ruoli del personale dei Regi Conservatori di musica e delle Regie Accademie di belle arti a prescindere dal limite di età e a domanda previo accertamento per esame da parte del Ministero dell'educazione nazionale e sempre che sia fornito del prescritto titolo di studio ed abbia i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni anche se emanate con atti amministrativi.

A tal fine il detto personale di segreteria sarà conservato in servizio con le attuali rispettive funzioni fino al risultato degli esami.

Parimenti il personale di custodia che presti servizio da almeno un triennio presso il Liceo musicale sarà sistemato nei ruoli del personale dei Regi Conservatori di musica e delle Regie Accademie di belle arti a prescindere dall'età e sempre quando abbia i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero dell'educazione nazionale assumerà la spesa dell'assegno pagato nel periodo transitorio nelle misure delle disposizioni vigenti di legge.

Al personale di cui al presente articolo sono applicate le norme di cui al precedente art. 13.

## Art. 16.

A tutto il personale proveniente dal Liceo musicale « G. Rossini », all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, verrà computato agli effetti della carriera, il servizio prestato in qualità di militare od assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e la guerra Italo-Etiopica o O.M.S. Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati o feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra o di medaglie al valor militare; nonché ai militari, agli invalidi ed ai feriti per la causa nazionale ed agli iscritti al Fascio di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

## Art. 17.

In applicazione della presente convenzione ed in conseguenza delle annesse tabelle B 2 bis e 3 bis, la tabella prima annessa al R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 960, e successive

modificazioni riguardanti il ruolo organico del personale di segreteria, d'ordine e subalterno dei Regi Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, sarà aumentato di un posto di gruppo A, grado 11°, di due posti di gruppo C, grado 13° e di cinque posti di custodi.

## Art. 18.

Le pensioni e le indennità per una sola volta da liquidarsi al personale non inquadrato nei ruoli statali, ai sensi della presente convenzione, saranno liquidate a carico della Fondazione, in base alle norme vigenti al momento della regificazione.

Le pensioni ed indennità per una sola volta da liquidarsi al personale inquadrato nei ruoli statali, che abbia precedentemente prestato servizio pensionabile in qualità di insegnante alle dipendenze del Liceo musicale, saranno liquidate e ripartite fra lo Stato e la Fondazione, a norma dell'art. 49 del testo unico sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato all'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930, n. 1170.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo e di servizio proveniente dal Liceo musicale di Pesaro sarà regolato dal citato testo unico approvato dal R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

## Art. 19.

Nessuna concessione di alloggio potrà essere fatta al personale direttivo o insegnante od amministrativo, salvo al portiere.

## Art. 20.

Gli attuali studenti del Liceo musicale « G. Rossini » passano a far parte del Conservatorio di musica, acquistando di diritto l'iscrizione all'anno della scuola per il quale sono iscritti.

## Art. 21.

La presente convenzione ha la durata di 99 anni (anni novantanove) ed è rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Il presente atto è redatto in carta libera con esenzione dalla tassa di registro e bollo perchè stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Ed io sottoscritto consigliere di prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persone di mia fiducia su fogli quattro e facciate quattordici, la seguente compresa, alle parti contraenti ed esse lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene quindi firmato dai comparenti stessi su ogni foglio in calcè assieme a me.

Si omette la lettura degli allegati, consenzienti le parti contraenti.

Firmato:

*Giovanni Mosconi*  
*Giuseppe Petrocchi*  
*Stefano Mastrogiacomo*  
*Santorelli Renato*  
*Rossi Alfonso*  
*Querci Gino*  
*Mariotti Augusto*  
*Agostino Michelini Tocci*

*Cesare Augusto Pantanelli*

TABELLA A

Beni patrimoniali - Attività	
Terreni . . . . .	L. 2.148.500 —
Bestiame di scorta . . . . .	» 195.125 —
Fabbricati . . . . .	» 4.000.000 —
Titoli pubblici . . . . .	» 1.549.600 —
Azioni industriali . . . . .	» 500 —
Mobili e arredi . . . . .	» 310.502 —
Casa Rossini . . . . .	» 12.019 —
Biblioteca e strumenti musicali . . . . .	» 307.876 —
Attrezzi . . . . .	» 1.700 —
Tempietto Rossiniano . . . . .	» 24.646 —
Quadri artistici (Museo civico) . . . . .	» 683.720 —
Crediti chirografari . . . . .	» 14.813,40
Crediti patrimoniali del comune di Pesaro . . . . .	» 267.885,13
	<b>L. 9.456.886,53</b>
<b>Passività</b>	
Banca popolare pesarese . . . . .	L. 18.501 —
Prestito Banca d'Italia . . . . .	» 964.871,60
	<b>» 983.372,60</b>
<b>Patrimonio netto . . . . .</b>	<b>L. 8.473.513,93</b>

TABELLA B

Pianta organica transitoria

N. 1:

- 1 Direttore (ad. personam), gruppo A, grado 5°.
- 1 Insegnante di III classe, gruppo A, grado 9° — Canto.
- 3 Insegnanti di IV classe, gruppo A, grado 10° — Piano forte principale - Violino - Violoncello.
- 4 Insegnanti di V classe, gruppo A, grado 11° — Contrabasso - Solfeggio - Pianoforte complementare - Cultura musicale generale.

N. 2:

- Amministrazione:
- 1 Segretario, gruppo B, grado 11°.
- 2 Applicati, gruppo C, grado 12°.
- Subalterni:

N. 3:

- 5 Custodi inservienti.

Pianta organica definitiva

N. 1-bis:

- 1 Direttore, classe II, gruppo A, grado 6° (iniziale).
- 1 Insegnante, classe I, gruppo A, grado 7° (iniziale) — Composizione.
- 4 Insegnanti, classe III, gruppo A, grado 9° (iniziale) — 1 armonia e contrappunto - 1 storia della musica e bibliotecario - 2 canto.
- 6 Insegnanti, classe IV, gruppo A, grado 10° (iniziale) — 1 pianoforte principale - 1 arpa - 1 violino - 1 viola e violino - 1 violoncello - 1 materie letterarie.
- 10 Insegnanti, classe V, gruppo A, grado 11° (iniziale) — 1 contrabasso - 1 oboe - 1 clarinetto - 1 fagotto - 1 flauto - 1 corno - 1 tromba e trombone - 1 solfeggio - 1 pianoforte complementare - 1 cultura musicale generale.

Amministrazione:

N. 2-bis:

- 1 Vice segretario, gruppo A, grado 11°.
- 2 Alunni d'ordine, gruppo C, grado 18°.

Subalterni:

N. 3-bis:

- 5 Custodi.